

Direzione Relazioni Industriali

Decontribuzione Sud PMI
Istruzioni operative Inps
(circolare n. 32/2025)

<p>Premessa</p>	<p>Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la legge di bilancio 2025¹ ha introdotto, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cd. Decontribuzione Sud PMI).</p> <p>L’esonero, modulato in misura differenziata per ciascuno dei suddetti anni, spetta esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) già instaurati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione e a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni sopra elencate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui il lavoratore è denunciato nel flusso Uniemens.</p> <p>Tale agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis.</p>
<p>Datori di lavoro che possono accedere al beneficio</p>	<p>La Decontribuzione Sud PMI spetta alle microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei contratti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.²</p> <p>Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.</p> <p>Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 di tale Allegato, <i>“si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre</i></p>

¹ Art. 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (cfr. nota di approfondimento allegata alla comunicazione Ance del 17 gennaio 2025).

² Oltre ad escludere i datori di lavoro domestico e quelli del settore agricolo, la legge di bilancio 2025 dispone che la Decontribuzione Sud PMI non si applica ai seguenti soggetti (sebbene siano equiparabili ai datori di lavoro privati), come del resto era già previsto per la previgente Decontribuzione Sud: enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del TUEL; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici.

attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

Il successivo art. 2 stabilisce che *"La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".³*

L'agevolazione contributiva si applica, **ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente** (quindi, per l'anno 2025, alla data del 31 dicembre 2024), **a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle suddette Regioni.**

Per sede di lavoro si intende l'**unità operativa** presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

È prevista una specifica procedura per garantire la **legittima fruizione dell'esonero nel caso in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola INPS il cui indirizzo sia coincidente con la sede legale ubicata in una Regione diversa da quelle di cui sopra, presenti una o più unità operative ubicate nelle predette Regioni del Mezzogiorno.**

Nello specifico, è necessario che la struttura INPS territorialmente competente, a seguito di apposita richiesta da parte del datore di lavoro e dopo aver effettuato i dovuti controlli, attribuisca alla matricola aziendale il **codice di autorizzazione "OL"**, che individua "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Le strutture territoriali dell'Istituto – dopo aver verificato, consultando le comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle Regioni interessate dallo sgravio e che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata nel Fascicolo elettronico aziendale – **potranno attribuire o prorogare il suddetto codice di autorizzazione "OL" con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e data fine validità al 31 dicembre 2029.**

Inoltre, **con specifico riferimento alla somministrazione di lavoro**, l'INPS precisa che, nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, **la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione**, mentre, **ai fini dei requisiti della tipologia e della data di instaurazione del rapporto di lavoro, deve farsi riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra il lavoratore somministrato e l'Agenzia di somministrazione.**

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di

³ L'Inps ricorda che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie in punto di fatturato e/o bilancio annuo, la legge di bilancio 2025 ha previsto un diverso esonero contributivo (disciplinato all'art. 1, commi 413 e seguenti, della predetta legge, cfr. la citata comunicazione Ance del 17 gennaio 2025), subordinato, per l'effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

	<p>somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.</p> <p>Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.</p> <p>Infine, dal momento che l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni applicabili in materia di aiuti de minimis (come illustrato nel prosieguo), l’INPS precisa, con riferimento alle ipotesi di rapporti di somministrazione, che <u>l’onere di non superare il massimale previsto in tale ambito è a carico dell’utilizzatore</u> e che, ai fini della registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato da parte dell’Istituto, <u>il beneficio sarà imputato all’utilizzatore stesso</u>.</p>
<p>Assetto e misura dell’esonero</p>	<p>Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la misura dell’esonero è modulata come segue:</p> <p>a) per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;</p> <p>b) per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;</p> <p>c) per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;</p> <p>d) per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;</p> <p>e) per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.</p> <p>Nella determinazione delle contribuzioni, è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.⁴</p>

4 Nel rinviare in proposito alla circolare n. 111/2023, l’Inps ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- premi e contributi INAIL (per espressa disposizione della norma che disciplina questa agevolazione contributiva);
- contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’art. 1 co. 755 della legge n. 296/2006;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del d. lgs. n. 148/2015 (incluso il FIS);
- contributo dello 0,30%, previsto dall’art. 25 c. 4 della legge n. 845/1978, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

	<p>Per espressa disposizione di legge, la durata del beneficio è pari a dodici mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno.</p> <p>Quindi, per quanto riguarda le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), l’Inps precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se vengono erogate per intero, non rientrano nella base di computo dell’agevolazione, in quanto è previsto un esplicito limite di durata dell’agevolazione (dodici mensilità); - se invece vengono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, rientrano nella base di computo dell’agevolazione, purché siano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari, per il 2025, a 145 euro).
<p>Natura dell’esonero e condizioni di spettanza</p>	<p>Come detto, la Decontribuzione Sud PMI spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione del contratto di apprendistato)⁵ già instaurati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro come sopra indicato.</p> <p>Pertanto, <u>nel caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, anche se a tempo indeterminato, in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, questa non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento</u>. Prendendo quindi ad esempio l’anno 2025, per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l’intero anno 2025.</p> <p>La misura si applica, invece, nel caso di rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato ma che, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, siano stati trasformati a tempo indeterminato. Ciò che rileva, infatti, è che il rapporto di lavoro risulti a tempo indeterminato alla predetta data del 31 dicembre.</p> <p>L’Inps precisa che, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro (qui per “trasferimento” la circolare Inps sembra intendere la conseguenza di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda). In tali casi, infatti, è condizione necessaria e sufficiente, dal punto di vista temporale, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ceduto sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.</p> <p>Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 150/2015, a questa agevolazione si applicano le condizioni previste, in via generale, per la fruizione dei benefici contributivi, di cui all’art. 1 c. 1175 della legge n. 296/2006.⁶</p>

⁵ L’Inps precisa che è escluso anche il rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

⁶ Tali condizioni sono:

- regolarità contributiva, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

	<p>Inoltre, per espressa disposizione della legge di bilancio 2025, l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, relativa al collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.</p>
<p>Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato</p>	<p>Per espressa disposizione della legge di bilancio 2025, la Decontribuzione Sud PMI è concessa nei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti <i>de minimis</i>, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.</p> <p>Per la concessione di tali aiuti, <u>non</u> è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.</p> <p>Prendendo a riferimento i Regolamenti <i>de minimis</i>, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 15 dicembre 2023, l’Inps illustra i massimali di aiuto concedibili alla “impresa unica” nel “triennio”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, che si riportano di seguito (ad esclusione di quello relativo al settore della pesca):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (settore generale): nuovo massimale 300.000 euro; - Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG): nuovo massimale 750.000 euro. <p><u>Tali importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione della Decontribuzione Sud PMI.</u></p> <p>Pertanto, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dai citati Regolamenti (UE) in materia di aiuti <i>de minimis</i> nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti).</p> <p>Per verificare il rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio mobile di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti <i>de minimis</i> concessi a qualsiasi titolo⁷, incluso l’importo della decontribuzione in esame da fruire mensilmente, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”.</p>

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’Inps ricorda anche quanto previsto dal **nuovo comma 1175-bis** della citata disposizione di legge, introdotto dall’art. 29 del DL n. 19/2024 convertito con modificazioni in legge n. 56/2024 (cfr. comunicazione Ance del 4 marzo 2024): *“Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.*

⁷ L’Inps ricorda, a titolo meramente esemplificativo, che concorrono alla determinazione del massimale *de minimis* le agevolazioni per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di NASpl, di cui all’art. 2 co. 10-bis della legge n. 92/2012, nonché l’agevolazione per l’assunzione di percettori di ADI/SFL, di cui agli articoli 10 e 12 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023. Invece, **non rientrano nella base di computo, ai fini del raggiungimento del massimale, altri aiuti ricevuti che siano disciplinati da regimi differenti rispetto a quelli degli aiuti *de minimis*.**

	<p>In base ai Regolamenti (UE) sopra citati, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. <p>Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.</p> <p>Infine, come espressamente previsto dalla legge di bilancio 2025, l’INPS provvederà a registrare la misura agevolativa qui esaminata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi</p>	<p>La Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura di sgravio, risulta cumulabile con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo che non sussista un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.</p> <p>L’Inps segnala, inoltre, che, per espressa previsione della legge di bilancio 2025, la Decontribuzione Sud PMI non è cumulabile con gli oneri introdotti dal c.d. Decreto Coesione (articoli da 21 a 24 del DL n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), ossia gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (cfr. da ultimo comunicazione Ance del 12 luglio 2024).</p> <p>Per quanto riguarda invece le misure compatibili con la Decontribuzione Sud PMI, la cumulabilità si applica, ovviamente nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo⁸ che con riferimento agli incentivi di tipo economico⁹.</p> <p>L’INPS chiarisce che, al fine di valutare la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud PMI con altri regimi agevolati, occorre verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni: qualora, a seguito dell’applicazione della diversa misura agevolativa, sussista un residuo di contribuzione esonerabile, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud PMI, fermi restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro e quello dello specifico importo massimo mensile previsto per la fruizione della stessa Decontribuzione Sud PMI.</p>

⁸ L’Inps cita, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori ultra50enni disoccupati da almeno 12 mesi e quello per l’assunzione di donne svantaggiate, disciplinati dall’art. 4 commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.

⁹ Ad esempio, l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, di cui all’art. 2 co. 10-bis della legge n. 92/2012.

	<p>Pertanto, laddove si intenda cumulare l'esonero qui esaminato con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, tale esonero si applicherà <u>in via residuale</u> sulla contribuzione datoriale residua, non esonerata ad altro titolo.</p>
<p>Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud PMI nel flusso Uniemens</p>	<p>Per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione della Decontribuzione Sud, a partire dal mese di competenza febbraio 2025, <u>si rinvia al paragrafo 7 della circolare in esame.</u></p> <p>Si segnala che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento al mese di gennaio 2025, potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio, marzo e aprile 2025.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.